

REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle sementi, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi che a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁵⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;considerando che per la campagna 1993-94 gli importi degli aiuti per le sementi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1739/91⁽⁶⁾; che per le campagne 1994-95 e 1995-96, gli importi degli aiuti per le sementi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1570/93 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi applicabili per la campagna di commercializzazione 1993-94 e per le campagne 1994-95 e 1995-96 nel settore delle sementi, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 37.⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 44.